

07 GEN. 2021

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE DOLL. ESENTE DIRITTI



. . . 86 / 2 1

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty rectangular box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 28907/2017

- Dott. AMELIA TORRICE - Presidente - Cron. 86
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Rep.
- Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Ud. 28/10/2020
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere - CC
- Dott. ROBERTO BELLE' - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28907-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona
 del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa
 ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
 presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
 DEI PORTOGHESI N. 12;

(Handwritten signature)

- ricorrente -

contro

2020 (omissis) , domiciliata in ROMA PIAZZA
 2286 CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
 DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
 dall'avvocato (omissis) ;

(Handwritten mark)

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 589/2017 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/06/2017
R.G.N. 1696/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 28/10/2020 dal Consigliere Dott.
ROBERTO BELLE'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Belle'.

RITENUTO CHE

la Corte di Appello di Milano, accogliendo il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto il diritto della lavoratrice in epigrafe, ex dipendente di ente locale transitata nei ruoli dell'Agenzia delle Dogane a seguito di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, ad essere inquadrata nella posizione economica F5 area II;

in particolare, la Corte territoriale ha – tra l'altro- evidenziato che la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro sicché il dipendente deve essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l'amministrazione di provenienza;

ha poi ritenuto che costituisse utile parametro, al fine della conseguente confluenza, quello di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 466/2000 e della relativa tabella di equiparazione professionale, così concludendo per il riconoscimento dell'inquadramento di cui sopra;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Dogane sulla base di un unico motivo, resistito da controricorso della lavoratrice;

CONSIDERATO CHE

con l'unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell'articolo 30 d.lgs. 165 del 2001 e, per quanto occorrer possa, dell'art. 52, co. 1, d. lgs. 165/2001 e dell'art. 17 del CCNL Agenzie Fiscali, per aver la Corte erroneamente ritenuto che il dipendente trasferito per mobilità abbia diritto al mantenimento non solo trattamento fondamentale, ma anche della progressione economica acquisita, tanto più in assenza di tabelle di comparazione applicabili direttamente ed indebitamente tratte, dai giudici di secondo grado, dal D.P.C.M. destinato a regolare il caso speciale del trasferimento di personale e funzioni amministrative dall'Agenzia del territorio agli Enti Locali;

il motivo è infondato;

questa Corte, pronunciando in fattispecie analoghe, ha respinto i ricorsi proposti dall'Agenzia delle Dogane, ritenendo che quest'ultima non potesse, in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazione dell'art. 17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile, invece, al solo accesso «dall'esterno» nell'area (tra le tante, Cass. nn. 4619 del 2018 e 7652 del 2019);

con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è osservato, in sintesi, che l'espressione di carattere atecnico «passaggio diretto», contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali;

l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti – si è ancora aggiunto - deve essere effettuata, sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera;

del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l'istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione "strisciante" del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall'esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area;

non irrazionale è poi l'utilizzo, per il conseguente giudizio di comparazione, del d.p.c.m. 446/2000 apparendo logico che esso, riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia parametro del tutto idoneo quale riferimento per il passaggio inverso;

infine, non viene qui in rilievo la diversa questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, perché l'Agenzia neppure prospetta di avere avviato e concluso la procedura di mobilità rispetto ad una specifica vacanza e ad un altrettanto specifico inquadramento di area, di profilo e di livello economico;

le spese del grado sono da regolare secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00

per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2020.

Il Presidente
dott. Amelia Torrice



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, **07 GEN. 2021**
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

